



Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



REGIONE CAMPANIA

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020



SANZIONI E RIDUZIONI SPECIFICHE

M02

SERVIZI DI CONSULENZA, DI SOSTITUZIONE E DI ASSISTENZA ALLA GESTIONE DELLE AZIENDE AGRICOLE

TIPOLOGIA DI INTERVENTO 2.1.1

(versione 1.1)

Sommario

Premessa	2
Definizioni.....	2
Riferimenti normativi	3
Obblighi dei beneficiari.....	4
Inadempienza dei beneficiari e conseguenze dell'inadempimento	5
Giudice competente	5
Procedura di Calcolo delle Riduzioni (ex. Art. 20 ed Allegato 6 del D.M. n. 1867/2018)	6
Sospensione del sostegno	7
Sanzioni per inadempienze di Obblighi generali del Beneficiario	7
Rispetto dei criteri di ammissibilità	9
Mantenimento del punteggio attribuito ai criteri di selezione	10
Rispetto dei termini per la conclusione dell'operazione e per la presentazione della Domanda di Pagamento per saldo definiti dal cronoprogramma.....	10
Mancata richiesta di variante	11
Non produrre prove false o omissioni per negligenza	11
Informazione e pubblicità.....	11
Rispetto della normativa sugli aiuti di stato	12
Consentire lo svolgimento dei controlli.....	12
Fornitura dati monitoraggio	13
Comunicazione variazione PEC.....	13
Comunicazione variazioni coordinate del Conto Corrente bancario o postale dedicato/IBAN	14
Comunicazioni ulteriori richieste da specifici provvedimenti	14
Comunicazione variazioni nella posizione di beneficiario	15
Comunicazioni di cause di forza maggiore e circostanze eccezionali	15
Realizzazione delle operazioni.....	16
Recesso (rinuncia) dagli impegni	16
Rispetto dell'art. 63 del Reg. (UE) n. 809/2014	17

Premessa

Il presente documento definisce i criteri per individuare le fattispecie di violazioni dei requisiti e degli impegni assunti nell'ambito della Misura 02, Tipologia di Intervento 2.1.1 del PSR Campania 2014 ai sensi dell'art. 46 del reg. (UE) 809/2014.

I Fondi Europei rappresentano un contributo al conseguimento degli Obiettivi del Trattato istitutivo dell'Unione Europea e sia il Trattato, sia il Regolamento Finanziario, richiedono che tali Fondi siano utilizzati secondo il principio di Sana Gestione Finanziaria, secondo i Principi di efficacia, efficienza ed economicità.

I Beneficiari sono quindi tenuti parimenti al rispetto della normativa Comunitaria (oltre che Nazionale e Regionale) ed a realizzare i Progetti così come previsto nel Provvedimento individuale di concessione, per le finalità e secondo le Disposizioni stabilite dall'Autorità di Gestione, nel rispetto delle norme fondamentali che derivano direttamente dalle Disposizioni e dai Principi del Trattato UE, per effetto delle quali i Fondi Europei Strutturali e di Investimento (E.S.I.) debbono essere utilizzati nel rispetto dei Principi di *parità di trattamento* e di *non discriminazione, trasparenza, pubblicità e imparzialità*.

Definizioni

Durata di un'inadempienza: dipende, in particolare, dal lasso di tempo nel corso del quale ne perdura l'effetto e dalla possibilità di eliminarne l'effetto con mezzi ragionevoli.

Entità di un'inadempienza: dipende, in particolare, dagli effetti dell'inadempienza sull'operazione nel suo insieme.

Gravità di un'inadempienza: dipende, in particolare, dalla rilevanza delle sue conseguenze sugli obiettivi che l'Impegno / Obbligo non rispettato intende perseguire.

Gruppo di impegni: si intende l'insieme di due o più impegni affini, caratterizzati da elementi comuni ed omogenei.

Impegno: il vincolo o l'obbligo giuridico che grava sul Beneficiario del sostegno in forza dell'adesione volontaria alla Misura / operazione oggetto di contributo. In altri termini, si tratta di azioni che il beneficiario si obbliga a realizzare e per le quali è pagato.

Importo ammesso: importo complessivo ammesso, erogato o da erogare, delle domande di pagamento.

Importo ammesso per l'operazione: corrisponde all'importo concesso indicato nel Provvedimento di concessione/rimodulazione/variante.

Inadempienza: la mancata osservanza di un Impegno previsto dalle Misure del PSR oppure di un altro Obbligo, ove pertinente con l'operazione, stabilito dalla normativa dell'Unione Europea o dalla legislazione nazionale ovvero previsto dal PSR.

Inadempienza grave: Un'inadempienza si definisce grave quando risulta ripetuta con livelli massimi di gravità, entità e durata.

Livello di inadempienza: uno dei tre livelli in cui può essere classificata una inadempienza, da determinare in base ai valori attribuiti agli indicatori relativi ai criteri di gravità, entità e durata di cui all'articolo 35.3 del Reg. (UE) n. 640/2014. Il livello di inadempienza può essere basso (valore = 1), medio (valore = 3), alto (valore = 5).

Operazione: unità elementare, rappresentata da un progetto selezionato dall'Autorità di Gestione, o sotto la sua responsabilità, secondo criteri stabiliti nell'ambito delle Disposizioni attuative del PSR, attuata da un solo Beneficiario e riconducibile univocamente a una delle Tipologie di Intervento previste dal PSR stesso.

Obblighi: requisiti obbligatori che il beneficiario è tenuto a rispettare, ma per i quali non è pagato nel contesto dei pagamenti dello sviluppo rurale.

Revoca: il recupero totale o parziale, del sostegno erogato al saldo.

Rifiuto: negazione totale o parziale del pagamento richiesto e non ancora erogato.

Ripetizione di un'inadempienza: La ripetizione di un'inadempienza ricorre quando sono state accertate inadempienze analoghe negli ultimi 4 anni o durante l'intero periodo di programmazione 2014-2020 per lo stesso Beneficiario e la stessa Misura o Tipologia di Intervento o, riguardo al periodo di programmazione 2007-2013, per una Misura analoga. La ripetizione si determina a partire dall'anno dell'accertamento.

Riferimenti normativi

Normativa comunitaria:

- Reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 su finanziamento, gestione e monitoraggio della politica agricola comune;
- Regolamento Delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
- Regolamento di Esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

- Regolamento delegato (UE) n. 1393/2016 che modifica il regolamento delegato (UE) n. 640/2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità.

Normativa nazionale:

- D.M. del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 1867 del 18 gennaio 2018 – Disciplina del regime di condizionalità, ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale, pubblicato in G.U. n. 80 del 6 aprile 2018;

Normativa regionale:

- D.D. n. 97 del 13/04/2018 che approva il documento "*Disposizioni regionali generali di applicazione delle riduzioni ed esclusioni del sostegno per inadempienze dei beneficiari nell'ambito delle Misure non connesse a Superfici e/o Animali*".

AgEA – Circolari e Istruzioni operative/applicative:

- Circolare ACIU.2014.91 del 21 febbraio 2014: "Obbligo di comunicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata per i produttori agricoli";
- Circolare ACIU.2015.141 del 20 marzo 2015: "Riforma PAC – D.M. 12 gennaio 2015 n. 162 relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014 - 2020 - Piano di Coltivazione";
- Circolare UMU/2015.749 del 30 aprile 2015 - Istruzioni operative n. 25: "D.M. 15 gennaio 2015, n. 162 - Istruzioni operative per la costituzione ed aggiornamento del Fascicolo Aziendale, nonché definizione di talune modalità di controllo previste dal SIGC di competenza dell'Organismo Pagatore AgEA";

Obblighi dei beneficiari

Gli organismi di consulenza aggiudicatari dei lotti oggetto di gara sono tenuti alla realizzazione del progetto di consulenza così come definito in sede di aggiudicazione e nel contratto stipulato con l'Autorità di Gestione, rispettando modalità e tempi di esecuzione.

Inoltre, i beneficiari saranno tenuti al rispetto di obblighi generali riconducibili alle seguenti categorie:

- a. *obbligo di informazioni* necessarie per la valutazione dello stato di realizzazione del progetto considerando tutti gli eventi che possano pregiudicare l'adempimento degli obblighi derivanti dal Contratto (es. cause di forza maggiore, circostanze eccezionali, eventuali casi di conflitto di interessi, etc.);

- b. *obbligo di relazionare* circa l'attuazione del progetto nelle modalità previste dal Contratto e nel documento "Linee guida Misura 02 e disposizioni specifiche" relativamente alla rendicontazione le attività aggiudicate con gara. Si tratta di un obbligo che risponde all'esigenza di informare l'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore del Programma sulle attività svolte per stabilire "se l'operatore si sia adeguato o meno ai criteri di buona amministrazione e di diligenza". Le rendicontazioni, pertanto, devono contenere tutti gli elementi funzionali alla individuazione e al vaglio delle modalità di realizzazione dell'intervento, inclusa la documentazione e le informazioni necessarie a supporto delle relazioni richieste;
- c. *altri obblighi generali*, come ad esempio il rispetto delle condizioni per la concessione del sostegno, sottoporsi all'attività di controllo dell'Autorità competente o degli altri Organi previsti, etc.).

Inadempienza dei beneficiari e conseguenze dell'inadempimento

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore del Programma esercitano alcuni poteri che attengono alla funzione istituzionale di tutela degli Interessi Finanziari dell'UE, oltre che dello Stato membro e della stessa Regione. Nelle diverse fasi di gestione delle Domande di Sostegno e di Pagamento, si svolgono varie tipologie di controlli che possono determinare – a seconda del tipo e dell'esito – il rifiuto, l'esclusione, la riduzione o l'eventuale recupero del sostegno, nonché l'applicazione delle eventuali sanzioni previste. In caso di grave inadempimento dei Beneficiari, la prima conseguenza è la risoluzione del contratto tra Autorità di Gestione e beneficiario, a cui consegue la decadenza e la revoca del Provvedimento di aggiudicazione nell'esercizio della c.d. Autotutela privatistica della P.A. (Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria n. 6 del 29 gen. 2014). Nei casi di inadempimento non tanto grave da determinare la revoca del Provvedimento di aggiudicazione può essere prevista la riduzione del sostegno concesso o del pagamento richiesto e l'applicazione di sanzioni amministrative. In entrambi i casi, altra conseguenza dell'inadempimento è l'obbligo di restituzione del contributo indebitamente percepito (in quota comunitaria, nazionale e regionale). All'accertamento delle violazioni provvede l'Ufficio competente e, in ogni caso, l'Organismo Pagatore procede al recupero delle somme erogate indebitamente percepite e degli interessi, dopo che l'Ufficio competente avrà provveduto all'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla legge. La S.A. provvederà inoltre all'escussione della polizza definitiva ai sensi del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 Art. 103.

Giudice competente

In relazione alle controversie che possono generarsi dopo la sottoscrizione del Provvedimento di concessione, la giurisdizione spetta al Giudice Ordinario con le modalità e nei termini previsti dal Codice di Procedura Civile, e cioè ogni volta che, nella fase di erogazione o recupero del contributo, si controverte sull'Adempimento/Inadempimento delle obbligazioni assunte dal Beneficiario, o sull'acclarato sviamento dei Fondi acquisiti rispetto al Progetto finanziato, anche nei casi in cui si impugnino Atti o Provvedimenti formalmente intitolati come Revoca, Decadenza o Risoluzione. È inoltre devoluta al Giudice Ordinario la competenza a decidere sulle Opposizioni alle Sanzioni Amministrative (ai sensi dell'art. 22 e seguenti della Legge n. 689 del 24/11/1981).

Procedura di Calcolo delle Riduzioni (ex. Art. 20 ed Allegato 6 del D.M. n. 1867/2018)

Fatta salva l'applicazione dell'art. 63 del regolamento (UE) n. 809/14, in caso di mancato rispetto degli impegni ai quali è subordinata la concessione dell'aiuto per le misure non connesse alla superficie o agli animali, nell'ambito dello sviluppo rurale, si applica per ogni infrazione relativa ad un impegno od a gruppi di impegni, una riduzione o l'esclusione dell'importo complessivo ammesso, erogato o da erogare, delle domande di pagamento, per la tipologia di operazione o di intervento a cui si riferiscono gli impegni violati.

La percentuale della riduzione è determinata in base alla gravità, entità, durata e ripetizione di ciascuna infrazione relativa ad impegni od a gruppi di impegni, secondo le modalità di seguito riportate.

Un'inadempienza si definisce grave quando risulta ripetuta con livelli massimi di gravità, entità e durata. La ripetizione di un'inadempienza ricorre quando sono state accertate inadempienze analoghe negli ultimi quattro anni o durante l'intero periodo di programmazione 2014-2020 per lo stesso beneficiario e la stessa misura o tipologia di operazione. La ripetizione si determina a partire dall'anno dell'accertamento. Qualora sia accertata un'inadempienza grave, relativa ad impegni od a gruppi di impegni, il sostegno è rifiutato o recuperato integralmente. Il beneficiario è altresì escluso dalla stessa misura o tipologia di operazione per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno civile successivo. Le conseguenze sopradette ricorrono anche qualora si accerti che il beneficiario ha presentato prove false per ricevere il sostegno oppure ha omesso per negligenza di fornire le necessarie informazioni, detto sostegno è rifiutato o recuperato integralmente.

Il beneficiario è altresì escluso dalla stessa tipologia di operazione per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno civile successivo. Nei casi in cui l'inadempienza non causa l'esclusione totale (rifiuto totale/revoca totale) del sostegno, si applica, in linea di principio, una riduzione (rifiuto parziale/revoca parziale) la cui percentuale può essere del 3%, del 5% e del 10%, in base alla gravità, entità e durata dell'inadempienza, calcolando la media aritmetica dei punteggi attribuiti ai tre diversi criteri attraverso la seguente tabella:

Punteggio medio (x)	Percentuale di riduzione
$1 \leq x < 3$	3%
$3 \leq x < 4$	5%
$x \geq 4$	10%

La ripetizione di un'inadempienza dipende dal fatto che siano state accertate inadempienze analoghe negli ultimi quattro anni (per i controlli che saranno svolti sino a tutto il 2019) o durante l'intero periodo di programmazione 2014-2020 (per i controlli effettuati dal 2020) per lo stesso Beneficiario e la stessa Misura o Tipologia di Intervento o, riguardo al periodo di programmazione 2007-2013, per una Misura analoga. La ripetizione si determina a partire dall'anno dell'accertamento.

L'inadempienza si definisce grave quando risulta ripetuta con livelli massimi di gravità, entità e durata e, qualora accertata, il sostegno sarà rifiutato o revocato integralmente generando l'esclusione del Beneficiario dalla stessa Misura o Tipologia di Intervento per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno civile successivo. La S.A. provvederà inoltre all'escussione della polizza definitiva ai sensi del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 Art. 103.

Sospensione del sostegno

Ai sensi dell'art. 36 del Reg. (UE) 640/2014 il sostegno relativo a determinate spese può essere sospeso qualora venga rilevata un'inadempienza che comporta una sanzione amministrativa. La sospensione è annullata non appena il beneficiario dimostra, con soddisfazione dell'autorità competente, di aver rimediato alla situazione.

Il periodo massimo di sospensione non può superare i tre mesi. La sospensione può essere applicata soltanto nei casi in cui l'inadempienza non pregiudica la realizzazione delle finalità generali dell'operazione in questione e se si prevede che il beneficiario sia in grado di rimediare alla situazione entro il periodo massimo definito.

Se il beneficiario non è in grado di rimediare alla situazione entro il periodo massimo definito, si applica la sanzione amministrativa.

Sanzioni per inadempienze di Obblighi generali del Beneficiario

Di seguito, si anticipano il riepilogo e le specificazioni conseguenti a violazioni degli obblighi generali derivanti dalla normativa dell'Unione applicabili al sostegno FEASR per le Misure non connesse alle superfici e/o agli animali del PSR 2014-2020, distinguendo le conseguenze susseguenti ad istruttoria e controlli sulle Domande di Sostegno e Domande di Pagamento:

Descrizione Impegno / obbligo	Tipologia di controllo	Tipo di sanzione per l'eventuale inadempienza	Base di calcolo della Riduzione	Base giuridica per il calcolo della riduzione / esclusione
Rispetto dei criteri di ammissibilità	Amministrativo/ in loco (laddove pertinente)	Rifiuto totale/revoca totale	n.a.	Art. 35 del Reg. 640/14; Art. 13 del D.M. 1867/18

<i>Mantenimento del punteggio attribuito ai criteri di selezione</i>	Amministrativo/ in loco (laddove pertinente)	Rifiuto totale o parziale/revoca totale o parziale	Importo ammesso	Art. 35 del Reg. 640/14; Art. 13 del D.M. 1867/18
<i>Rispetto dei termini per la conclusione dell'operazione e presentazione della Domanda di Pagamento per saldo</i>	Amministrativo / in loco	Rifiuto totale o parziale/revoca totale o parziale	Importo ammesso	Art. 35 del Reg. 640/14; Art. 20 del D.M. 1867/18
<i>Mancata richiesta di variante</i>	Amministrativo / in loco	Rifiuto parziale o totale	Importo ammesso	Art. 35 del Reg. 640/14; Art. 20 del D.M. 1867/18
<i>Non produrre prove false o omissioni per negligenza</i>	Amministrativo / in loco/ex post	Rifiuto totale/revoca totale	n.a.	Art.35, comma 6 del Reg. 640/14; Art. 20 del D.M. 1867/18
<i>Informazione e pubblicità</i>	Amministrativo / in loco / ex post	Sospensione pagamenti/riduzione parziale	Importo ammesso	Art.35, comma 6 del Reg. 640/14; Art. 20 del D.M. 1867/18
<i>Rispetto della normativa sugli aiuti di stato</i>	Amministrativo	Rifiuto totale/revoca totale	n.a.	Art.35, comma 6 del Reg. 640/14; Art. 20 del D.M. 1867/18
<i>Obblighi relativi ai controlli</i>	Amministrativo / in loco / ex post	Rifiuto totale/revoca totale	n.a.	Art. 35 del Reg. 640/14; Art. 20 del D.M. 1867/18
<i>Fornitura dati monitoraggio</i>	Amministrativo	Rifiuto parziale / revoca parziale	Importo ammesso	Art. 35 e Art. 36 del Reg. 640/14; Art. 20 del D.M. 1867/18

Descrizione Impegno / obbligo	Tipologia di controllo	Tipo di sanzione per l'eventuale inadempienza	Base di calcolo della Riduzione	Base giuridica per il calcolo della riduzione/ esclusione
<i>Comunicazione variazione PEC</i>	Amministrativo	Sospensione pagamenti	Importo ammesso	Art. 35 del Reg. 640/14; Art. 20 del D.M. 1867/18
<i>Comunicazione variazione coordinate del Conto Corrente bancario o postale dedicato/ IBAN</i>	Amministrativo	Sospensione pagamenti	Importo ammesso	Art. 35 e Art. 36 del Reg. 640/14; Art. 20 del D.M. 1867/18
<i>Comunicazioni ulteriori richieste da specifici provvedimenti</i>	Amministrativo/ in loco	Rifiuto totale o parziale/revoca totale o parziale	Importo ammesso	Art. 35 e Art. 36 del Reg. 640/14; Art. 20 del D.M. 1867/18
<i>Comunicazione variazioni nella posizione di beneficiario</i>	Amministrativo / in loco / ex post	Rifiuto totale o parziale/ revoca totale o parziale	Importo ammesso	Art. 35 del Reg. 640/14; Art. 20 del D.M. 1867/18
<i>Comunicazioni di cause di forza maggiore e circostanze eccezionali</i>	Amministrativo / in loco / ex post	n.a	n.a	Art. 4 del Reg. 640/14
<i>Realizzazione delle operazioni</i>	Amministrativo/ in loco/ex post	Rifiuto totale/revoca totale	n.a.	Art. 35 del Reg. 640/14; Art. 20 del D.M. 1867/18

Nei paragrafi seguenti si riporta una breve descrizione dei singoli impegni/obblighi.

Rispetto dei criteri di ammissibilità

Il Beneficiario deve assicurare fino al Pagamento del Saldo il rispetto di quelle condizioni, indicate nei documenti di gara, che hanno determinato l'aggiudicazione e devono permanere successivamente alla concessione dell'aiuto in funzione delle finalità dell'operazione e che sono, pertanto, oggetto di controlli amministrativi, in loco.

In caso di accertamento precedente alla stipula del contratto, la S.A. procederà all'escussione della cauzione provvisoria; se l'accertamento è successivo alla stipula del contratto le inadempienze corrispondenti al mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità determinano la revoca totale dell'aiuto concesso per l'operazione e la restituzione delle somme eventualmente già erogate, maggiorate degli interessi legali e si procederà all'escussione della polizza definitiva ai sensi del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 Art. 103.

Sono fatte salve le cause di forza maggiore o circostanze eccezionali, o di altri fatti non imputabili alla volontà del Beneficiario e non prevedibili usando l'ordinaria diligenza.

Mantenimento del punteggio attribuito ai criteri di selezione

Il punteggio attribuito in sede di gara all'aggiudicatario/beneficiario, in considerazione dei criteri di selezione, assume la connotazione di "impegno" e deve essere mantenuto nel periodo successivo la presentazione della domanda di sostegno e fino al pagamento finale (periodo ex post). Tali requisiti verranno pertanto nuovamente verificati, rispettivamente, nel corso del controllo amministrativo delle domande di pagamento e nel corso del controllo in loco.

Sono fatte salve le cause di forza maggiore o circostanze eccezionali, o di altri fatti non imputabili alla volontà del Beneficiario e non prevedibili usando l'ordinaria diligenza.

Rispetto dei termini per la conclusione dell'operazione e per la presentazione della Domanda di Pagamento per saldo definiti dal cronoprogramma

Le prestazioni di consulenza dovranno essere concluse entro il limite previsto nel contratto salvo eventuale e motivata proroga concessa dal Soggetto Attuatore, previa istruttoria di merito. Il mancato rispetto delle scadenze previste, ove non sia intervenuta una proroga autorizzata, comporta l'applicazione di riduzioni/esclusioni. La Domanda di Pagamento per Saldo deve essere presentata al competente Soggetto Attuatore entro il termine previsto dal Provvedimento di concessione/proroga. La presentazione della Domanda di Pagamento per Saldo, oltre il termine di 60 giorni solari dalla comunicazione di fine attività, comporta l'applicazione di riduzioni sull'importo ammesso per l'operazione secondo quanto previsto dalla tabella.

Livello di inadempienza	Gravità	Entità	Durata
Basso (1)	Uguale alla durata	Uguale alla durata	ritardo $\leq$ 60 gg
Medio (3)	Uguale alla durata	Uguale alla durata	60 gg < ritardo $\leq$ 90 gg
Alto (5)	Uguale alla durata	Uguale alla durata	90 gg < ritardo $\leq$ 120 giorni

(*): per "giorni di ritardo" si intendono giorni solari

Un ritardo superiore ai 120 giorni comporta il rifiuto totale/revoca totale dell'Aiuto per l'Operazione. La S.A. provvederà inoltre all'escussione della polizza definitiva ai sensi del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 Art. 103.

L'eventuale presentazione di una richiesta di proroga tardiva, laddove accolta positivamente dal competente soggetto attuatore, comporta comunque l'applicazione delle riduzioni secondo i criteri indicati in tabella. In tal caso, i giorni di ritardo sono conteggiati sempre a partire dal

termine stabilito per la conclusione delle operazioni e per la presentazione della Domanda di Pagamento per Saldo, sino alla data di presentazione della domanda di proroga.

In ogni caso, non potranno essere accolte richieste di proroga tardive presentate oltre il 120° giorno dal termine stabilito per la conclusione delle operazioni e per la presentazione della Domanda di Pagamento per Saldo.

Mancata richiesta di variante

Le varianti devono essere preventivamente richieste ed approvate. Non sono ammesse varianti a sanatoria. Gli importi relativi ad attività oggetto di varianti non autorizzate (secondo le casistiche indicate nelle “Linee Guida Misura 02 e Disposizioni Specifiche” approvate con DRD n. 50 del 23.02.2018), saranno giudicati non ammissibili comportando un rifiuto parziale o totale dell’importo ammesso.

Non produrre prove false o omissioni per negligenza

Il Beneficiario non deve presentare prove false, né omettere intenzionalmente o per negligenza di dare le necessarie informazioni, al fine di ricevere l’aiuto. Gli eventuali Errori Palesi sono trattati ai sensi dell’art. 4 del Reg. (UE) n. 809/2014, che prevede la possibilità di porvi rimedio senza conseguenze per il Beneficiario. L’effetto dell’inadempienza produce il rifiuto/revoca totale dell’importo ammesso per l’operazione e l’esclusione dalla stessa Misura o Tipologia di Intervento per l’anno civile dell’accertamento e per l’anno civile successivo. La S.A. provvederà inoltre all’escussione della polizza definitiva ai sensi del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 Art. 103.

Informazione e pubblicità

Il Beneficiario deve rispettare le norme in materia di informazione e pubblicità previste dal Reg. (UE) n. 808/2014 (ai sensi dell’art. 13 e dell’Allegato III), come modificato dal Reg (UE) n. 669/2016. In particolare, tutte le azioni di informazione e di comunicazione a cura del Beneficiario devono fare riferimento al sostegno all’operazione da parte del FEASR, riportando l’emblema dell’Unione e un riferimento al sostegno da parte del FEASR. L’effetto dell’inadempienza produce la sospensione dei pagamenti e assegnati 15 giorni lavorativi, dalla data di accertamento della inadempienza per porre rimedio. Se non è posto rimedio all’inadempienza dopo il termine fissato, la riduzione del sostegno, è valutata rispetto ai criteri di gravità, entità e durata secondo quanto previsto dalla tabella

Livello di inadempienza	Gravità	Entità	Durata
Basso (1)	Punteggio =1 non si applica	Punteggio =1 non si applica	Punteggio =1 non si applica
Medio (3)	Se l'inadempienza non è sanata nei 3gg successivi all'accertamento	<i>Uguale alla gravità</i>	<i>Uguale alla gravità</i>
Alto (5)	<i>Nel caso di ripetizione dell'inadempienza all'accertamento successivo al primo</i>	<i>Uguale alla gravità</i>	<i>Uguale alla gravità</i>

Rispetto della normativa sugli aiuti di stato

Per le Misure che non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 42 del TFUE e soggette all'applicazione del Regolamento (UE) n. 1407/2013 (de minimis), l'impresa destinataria dovrà dichiarare di non avere beneficiato nell'esercizio finanziario in corso e nei due esercizi finanziari precedenti di aiuti a titolo de minimis, oppure, alternativamente, di aver beneficiato nell'esercizio finanziario in corso e nei due esercizi finanziari precedenti di aiuti a titolo de minimis per un importo complessivo entro i limiti previsti dalla normativa vigente in materia.

In caso di Domanda di Sostegno presentata da più soggetti, la dichiarazione di cui sopra deve essere resa da ciascun componente. Per il relativo controllo si rimanda a quanto previsto dall'art. 6 del Reg. n. 1407/2013.

Le imprese che operano nei settori della pesca e dell'acquacoltura, nella produzione primaria dei prodotti agricoli e/o nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e, contemporaneamente, operano nei settori che rientrano nel campo di applicazione del Reg. (UE) n. 1407/2013, è fatto obbligo di mantenere un sistema di contabilità separato atto a dimostrare che i costi per le attività esercitate nei settori esclusi dall'applicazione del Regolamento de minimis non beneficiano di detti aiuti in regime de minimis.

Il mancato rispetto delle norme in materia di aiuti di stato (de minimis) comporta il rifiuto totale / la revoca totale dell'aiuto, con la restituzione delle somme eventualmente già erogate, maggiorate degli interessi legali. La S.A. provvederà inoltre all'escussione della polizza definitiva ai sensi del D.L.gs. 50 del 18 aprile 2016 Art. 103.

Consentire lo svolgimento dei controlli

Il mancato rispetto di tale obbligo, fatte salve le cause di forza maggiore e le circostanze eccezionali, comporta il rifiuto totale/ revoca totale dell'Aiuto concesso per l'operazione e la restituzione delle somme eventualmente già erogate, maggiorate degli interessi legali. La S.A.

provvederà inoltre all'escussione della polizza definitiva ai sensi del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 Art. 103.

Fornitura dati monitoraggio

Ai fini dell'attività di monitoraggio, l'organismo di consulenza aggiudicatario è tenuto ad elaborare e mettere a disposizione del Soggetto Attuatore i dati utili alla verifica del servizio di consulenza da prestare: visite aziendali sostenute, moduli di consulenza effettivamente erogati, elaborati tecnici ed ulteriori output di rendicontazione come da "Repertorio Regionale delle attività di consulenza".

La documentazione tecnica da rendere disponibile per i controlli dovrà dimostrare la raggiunta efficacia dell'attività di consulenza svolta ed essere coerente con le norme specifiche che regolano l'ambito in cui questa si svolge e dovrà essere resa disponibile in formato digitale sulla piattaforma informatica di monitoraggio predisposta dall'AdG alla data di presentazione della domanda di pagamento.

In caso di mancato rispetto del termine previsto per la trasmissione, al competente Ufficio regionale o altro soggetto delegato dall'Autorità di Gestione, di dati e informazioni connessi al monitoraggio fisico e finanziario dell'operazione o necessari al sistema di valutazione, ovvero in caso di fornitura non soddisfacente, la stessa Autorità richiedente provvede ad inviare al Beneficiario apposita richiesta a trasmettere i dati completi entro 15 giorni solari dalla data di notifica della richiesta. La mancata fornitura dei dati e delle informazioni richieste entro i termini suddetti comporta una riduzione del sostegno, valutata rispetto ai criteri di gravità, entità e durata, secondo la tabella seguente:

Livello di inadempienza	Gravità	Entità	Durata
Basso (1)	<i>Uguale alla durata</i>	<i>Uguale alla durata</i>	<i>1 gg < ritardo ≤ 15 gg</i>
Medio (3)	<i>Uguale alla durata</i>	<i>Uguale alla durata</i>	<i>15 gg < ritardo ≤ 30 gg</i>
Alto (5)	<i>Uguale alla durata</i>	<i>Uguale alla durata</i>	<i>ritardo > 30 gg</i>

(*): per "giorni di ritardo" si intendono giorni solari

Comunicazione variazione PEC

Il Beneficiario è obbligato a mantenere in esercizio il proprio indirizzo di PEC per tutta la durata dell'impegno. Il mancato mantenimento in esercizio della PEC, nonché la mancata comunicazione di eventuali variazioni, comportano l'impossibilità di notifiche al Beneficiario.

Nella ipotesi di mancato mantenimento in esercizio dell'indirizzo PEC e/o di mancata comunicazione di variazioni dello stesso, vengono sospesi i pagamenti.

Comunicazione variazioni coordinate del Conto Corrente bancario o postale dedicato/IBAN

Il Beneficiario è tenuto all'uso di un conto corrente (bancario o postale) dedicato alla gestione del flusso finanziario della prestazione oggetto dell'appalto, al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 della Legge 13.8.2010 n. 136, come modificata dall'art.7 del D.L. n. 187 del 12.11.2010, convertito in legge dalla L. n. 217 del 17.12.2010 e, più in generale, alla stretta osservanza di quanto stabilito dalla Delibera ANAC n. 556 del 31.05. 2017 avente ad oggetto "Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 recante: linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136, aggiornata al D.Lgs. 19 aprile 2017 n. 56 recante disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50". Gli estremi del conto corrente dovranno essere comunicati prima della stipula del contratto. Dovranno essere altresì comunicate le generalità ed i codici fiscali delle persone delegate ad operare su di esso. Il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge n.136/2010 e ss.mm.ii. sarà comunicato immediatamente alla Prefettura-Ufficio Territoriali di Governo competente per territorio. I documenti fiscali di richiesta di pagamento devono riportare il codice identificativo di gara (CIG) ed il codice unico di progetto (CUP) a pena di nullità assoluta ed il codice IBAN dovrà essere obbligatoriamente indicato nell'apposita sezione della Domanda di Pagamento.

Il Conto Corrente dedicato, pertanto, costituisce l'unico riferimento strumentale per la movimentazione di tutte le risorse finanziarie necessarie alla realizzazione dell'iniziativa, siano esse pubbliche o private, e la base documentale per l'esecuzione di accertamenti e controlli da parte dei soggetti competenti.

Nella ipotesi di mancata comunicazione di variazioni dello stesso, vengono sospesi i pagamenti.

Comunicazioni ulteriori richieste da specifici provvedimenti

Il Beneficiario deve comunicare al competente Soggetto Attuatore, tempestivamente e per iscritto, le informazioni richieste da specifici provvedimenti i quali dettano anche i termini di presentazione delle comunicazioni. Nel caso della tipologia di intervento 2.1.1 tali provvedimenti sono i seguenti:

1. Comunicare l'apertura/aggiornamento del fascicolo aziendale, per consentire i pagamenti attraverso l'organismo pagatore AgEA, salvo diverse disposizioni emanate a livello comunitario nazionale e regionale;
2. Comunicare ogni eventuale variazione intervenuta negli organi societari onde consentire alla stazione appaltante di ripetere gli accertamenti in merito all'informativa antimafia ai sensi del D.Lgs. n. 159/11 e ss.mm.ii.

Nel caso di mancata comunicazione di tali informazioni nei tempi stabiliti, e trascorso il termine ulteriore di 15 giorni solari dalla comunicazione della rilevazione dell'inadempienza da parte del Soggetto Attuatore, si applica una riduzione sull'importo ammesso per le operazioni, valutata rispetto ai criteri di gravità, entità e durata secondo la tabella specifica.

Livello di inadempienza	Gravità	Entità	Durata
Basso (1)	<i>Uguale alla durata</i>	<i>Uguale alla durata</i>	$1\text{ gg} \leq \text{ritardo} \leq 10\text{ gg}$
Medio (3)	<i>Uguale alla durata</i>	<i>Uguale alla durata</i>	$10\text{ gg} < \text{ritardo} \leq 15\text{ gg}$
Alto (5)	<i>Uguale alla durata</i>	<i>Uguale alla durata</i>	$15\text{ gg} < \text{ritardo} \leq 30\text{ gg}$

(*): per "giorni di ritardo" si intendono giorni solari

Il superamento del termine dei 30 giorni comporta la decadenza con conseguente revoca totale dell'aiuto concesso per l'operazione e la restituzione delle somme eventualmente già erogate, maggiorate degli interessi legali. La S.A. provvederà inoltre all'escussione della polizza definitiva ai sensi del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 Art. 103.

Comunicazione variazioni nella posizione di beneficiario

Il Beneficiario deve comunicare al Soggetto Attuatore, tempestivamente e per iscritto, eventuali variazioni nella posizione di "Beneficiario", nonché, in generale, ogni variazione delle informazioni e dei dati dichiarati nella Domanda e/o nei relativi allegati, fermo restando quanto previsto in materia di cessione di azienda.

In caso di mancata comunicazione di variazioni al Soggetto Attuatore si applica una riduzione valutata rispetto ai criteri di gravità, entità e durata secondo la tabella specifica.

Livello di inadempienza	Gravità	Entità	Durata
Basso (1)	<i>Mancata comunicazione variazione</i>	<i>Uguale alla gravità</i>	<i>Uguale alla gravità</i>
Medio (3)	<i>Punteggio =3 non si applica</i>	<i>Punteggio =3 non si applica</i>	<i>Punteggio =3 non si applica</i>
Alto (5)	<i>Punteggio =5 non si applica</i>	<i>Punteggio =5 non si applica</i>	<i>Punteggio =5 non si applica</i>

Comunicazioni di cause di forza maggiore e circostanze eccezionali

Ai sensi dell'art. 2, paragrafo 2, del Reg. (UE) n. 1306/2013, la "forza maggiore" e le "circostanze eccezionali" possono essere, in particolare, riconosciute nei seguenti casi:

- il decesso del Beneficiario;
- l'incapacità professionale di lunga durata del Beneficiario;
- una calamità naturale grave o distruzione fortuita che colpisce seriamente una o più sedi operative del beneficiario;

I casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali, unitamente alla relativa documentazione probante, devono essere comunicati al Soggetto Attuatore competente per iscritto (via PEC

nelle more dell'adeguamento del SIAN), entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui il Beneficiario (o il suo rappresentante) sia in condizione di farlo, pena il mancato riconoscimento della causa di forza maggiore.

Ai sensi dell'art. 4 del reg (UE) 640/2014, in caso di forza maggiore o circostanze eccezionali al beneficiario non è richiesto il rimborso né parziale né integrale.

La mancata segnalazione con relativa documentazione determina l'applicazione delle sanzioni o riduzioni previste dal presente Documento per le inadempienze rilevate.

Realizzazione delle operazioni

L'impegno principale del Beneficiario è quello di realizzare il Progetto in coerenza con quanto previsto nel capitolato di gara e nel contratto. La corretta realizzazione dell'operazione è oggetto di controlli: amministrativi sulle Domanda di Pagamento, in loco – anche nel rispetto di quanto previsto dall'art. 48, comma 5, del Reg. (UE) n. 809/2014, nel Periodo di stabilità dell'operazione, di cui all'art. 71 del Reg. (UE) n. 1303/2013).

In caso di operazioni realizzate solo parzialmente rispetto all'iniziativa progettuale approvata, dovrà essere valutata la funzionalità di quanto realizzato ed il conseguimento degli obiettivi prefissati per ogni singola attività di consulenza.

In ogni caso, non è mai ammissibile una riduzione della spesa sostenuta e rendicontata maggiore del 40%, rispetto alla spesa ammessa. Pertanto, ove l'accertamento dovesse rilevare la realizzazione degli investimenti per importi inferiori al 60% della spesa ammissibile prevista dal contratto, si procederà al rifiuto totale/revoca totale dell'aiuto concesso e la restituzione delle somme eventualmente già erogate, maggiorate degli interessi legali. La S.A. provvederà inoltre all'escussione della polizza definitiva ai sensi del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 Art. 103.

Recesso (rinuncia) dagli impegni

Il recesso dagli impegni assunti con la sottoscrizione del contratto è possibile in qualsiasi momento del periodo d'impegno. L'istanza di rinuncia deve essere presentata in forma scritta dal Beneficiario al competente Soggetto Attuatore.

Non è ammessa la rinuncia nel caso in cui l'ufficio istruttore abbia comunicato al Beneficiario la presenza di irregolarità nella Domanda, o nel caso in cui sia stata avviata la procedura per la pronuncia della decadenza dagli aiuti. La rinuncia non è, altresì, consentita qualora al Beneficiario sia stato comunicato lo svolgimento di un controllo in loco.

Se la rinuncia interviene prima della stipula del contratto, la S.A. procederà all'escussione della cauzione provvisoria; se la rinuncia avviene dopo la stipula si procederà all'esclusione con la conseguente revoca totale dell'aiuto concesso per l'operazione e la restituzione delle somme eventualmente già erogate, maggiorate degli interessi legali; la S.A. provvederà inoltre all'escussione della polizza definitiva ai sensi del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 Art. 103. Sono fatte salve le cause di forza maggiore e circostanze eccezionali.

Rispetto dell'art. 63 del Reg. (UE) n. 809/2014

Ai sensi dell'art. 63 del Regolamento (UE) n. 809/2014, se l'importo cui il beneficiario avrebbe diritto sulla base della Domanda di Pagamento e della decisione di sovvenzione (CR) supera di oltre il 10% l'importo cui il beneficiario ha diritto dopo un esame dell'ammissibilità delle spese riportate nella Domanda di Pagamento (CA), si applica una sanzione da calcolare sull'importo spettante CA.

Tuttavia, non si applicano sanzioni qualora il Beneficiario possa dimostrare in modo soddisfacente all'Autorità competente di non essere responsabile dell'inclusione dell'importo non ammissibile o se l'Autorità competente accerta altrimenti che l'interessato non è responsabile.

La sanzione amministrativa si applica durante i controlli amministrativi di cui all'art. 48 del Reg (UE) n. 809/2014 e i controlli in loco di cui all'articolo 49 del Reg (UE) n. 809/2014. In quest'ultimo caso, la spesa controllata è la spesa cumulata sostenuta per l'operazione di cui trattasi. Ciò lascia impregiudicati i risultati dei precedenti controlli in loco delle operazioni in questione.

Riduzione da applicare all'importo spettante: *(Importo richiesto nella domanda di pagamento (CR)) – (Importo spettante a seguito dell'esame di ammissibilità delle spese (CA))*

La X% di scostamento tra gli importi viene determinata tramite la formula seguente:

$$X\% = 100 * (CR - CA) / CA$$

Se $X > 10\%$, il contributo erogabile (CE) al Beneficiario sarà così determinato:

$$CE = CA - (CR - CA)$$